

Numero della proposta
16

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 1867
—

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Dicembre 1866.
dal Ministro dell'Interno *Pellegrino Rossi*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

SESSIONE 1867

N° 16

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio
ministro dell'interno
(RICASOLI)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Convalidazione del decreto 14 dicembre 1866, relativo
al riordinamento del Corpo delle guardie di pubblica si-
curezza.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 19 gennaio

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|------------------|--------|--------------------|
| UFF. 1 | <i>Volare</i> | UFF. 6 | <i>Cancellieri</i> |
| " 2 | <i>Pi Abonah</i> | " 7 | <i>Pecile</i> |
| " 3 | <i>Brunetti</i> | " 8 | <i>Pissaviani</i> |
| " 4 | <i>Ferraccin</i> | " 9 | <i>Corni</i> |
| " 5 | <i>Ciastri</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Comm. Di Monale* *Per rinun-*
zia del t. Monale, nominato Corsi
 Segretario *Gaet Brunetti*
 Relatore *Cancellieri*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>12</i>	del <i>1° Febb. 67</i>	nel <i>Palazzo</i>
Alle ore <i>12</i>	del <i>2°</i>	nel <i>id</i>
Alle ore <i>11</i>	del <i>3°</i>	nel <i>id</i> <i>Col. Ministro dell'Interno</i>
Alle ore <i>8 p.m.</i>	del <i>4°</i>	nel <i>Uffici 9</i>
Alle ore <i>9 aut.</i>	del <i>5°</i>	nel <i>id</i>
Alle ore <i>8 1/2 sera</i>	del <i>6°</i>	nel <i>id</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla segreteria
	<p>Il 1° uffo ritiene inutili nel circondario le guardie di P.S. Nei capi luoghi poter essere surrogate dalle Guardie Nazionali e dei Carabinieri. Lasciarle così come sono fino a una legge organica generale.</p> <p>Il 2° uffo accetta in massima la legge, sperando che sia un avviamento alla riorganizzazione generale. L'uffo pure si riferisce al bisogno di una riforma dei P.S. Carabinieri.</p> <p>Il 3° non approvando, né accettando la legge in massima, esprime un voto di farsi una legge gen. coordinando la alla Legge Comuni e di P.S. / per la parte organica, ed alla necessaria riforma del regolamento dei P.S. Carabinieri.</p> <p>Il 5° uffo si è limitato a dichiarare la necessità di una riforma generale.</p> <p>Il 6° uffo ammette la necessità del corpo delle Guardie, essendo i P.S. Carabinieri dipendenti dal potere militare; doverci però abolire il dualismo attuale, quindi sopprimere il corpo delle Guardie, dando al corpo dei P.S. Carabinieri (riformato) una forza ausiliaria, ma urgente.</p> <p>Il 7° nominava il f. r. c. a commissario delle due leggi con intendimento che il corpo fosse riformato tutta la forza di P.S. Oppure che manca la P.S. nelle campagne.</p> <p>Il 9° accetta in massima la legge; doverci abolire il dualismo coi P.S. Carabinieri. Questi ultimi ottimizzi ne la repressione, non come forza pre-</p>		

mentiva; e ritenere come un'onta che un'guardia
entri tra i M. Carab., e viceversa.

Il 4^o - rigetta la legge come in costituzionale, e con
me insufficiente

Onorevole Corpi ha fatto una pregiudiziale che
l'ufficio non abbia tra le sue attribuzioni di complet
ten nella legge; M. Carab. - combattuto da
Cancellieri, Volero, e Porro, si ha ritirata
Proposta dalle due Commissioni una riunione preparatoria
si e' fissata per domani alle 11/2 -

2 Febbr. 1847. Le due Commissioni riunite hanno deliberato di
convocarsi con intervento del Ministro dell'Interno

+ L'8^o ufficio ha respinto in massima la
legge, ed almeno procedere a riduzione in
ampia scala sul corpo stesso

Il 4 seduta nelle due Commissioni con inter
vento del ministro

Il 5 Ord. del Sr. Farini

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio
ministro dell'interno

(RICASOLI)

nella tornata del 21 dicembre 1866

**Convalidazione del decreto 14 dicembre 1866, relativo
al riordinamento del Corpo delle guardie di pubblica si-
curezza.**

SIGNORI! — Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, istituito per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico in quei centri più popolosi, nei quali pei molteplici bisogni delle esplorazioni e della sorveglianza era necessario che alla forza compatta, uniforme, severamente ordinata dei Reali Carabinieri, se ne aggiungesse un'altra più spedita, più mobile, e più facile ad atteggiarsi alle diverse esigenze degli uffizi di sicurezza pubblica, se presta nelle varie parti del Regno utili servigi, lascia però qualche cosa ancora a desiderare per rispondere pienamente alla sua istituzione.

Dalle relazioni trasmesse al Ministero ben si scorge che nelle grandi città, ove le guardie riunite in maggior numero han potuto essere costituite in compagnie, ed avere a capo esperti comandanti, che attendono ad ispirare e mantenere nei loro dipendenti le abitudini di una buona disciplina impartendo le istruzioni necessarie per far loro acquistare un elevato concetto dei propri doveri, le guardie compiono lodevolmente il loro mandato, e spesso la loro operosità ed il loro zelo, come la urbanità dei loro modi ed il prudente contegno meritano il plauso delle popolazioni.

Atti non rari di abnegazione e di valore furono altresì operati da questo Corpo di agenti della pubblica sicurezza, il quale conta nelle sue file oltre a 1400 in-

dividui che han combattuto le guerre della patria indipendenza, e più di 100 che son pure fregiati della medaglia del valor militare.

Ma eguali risultati non si sono ottenuti da parte di quelle frazioni di drappelli che vennero distribuite nei capoluoghi di Circondario, ove invece la condotta delle guardie ha dato luogo a dubitare della stessa utilità delle loro funzioni. E la causa, anzi che negli individui, conviene ricercarla in un difetto generale degli ordinamenti organici, coi quali è regolata la loro distribuzione nelle varie parti del Regno. Nei capoluoghi di circondario la mancanza di caserme, lo scarso numero delle guardie, il comando affidato di necessità a graduati di un ordine inferiore, rendono assai difficili quelle abitudini disciplinari nelle quali consiste la forza morale di qualunque corpo armato in servizio dello Stato; ed ognuno intende di leggieri come in tali condizioni il rispetto del pubblico finisca per alienarsi da quei pochi individui non aventi della forza pubblica che la sola divisa, e lasciati così in balia di sè stessi, senza subordinazione e senza gerarchia.

Si è creduto finora di impedire le conseguenze di questo difetto coll'espellere dal corpo le guardie inette o poco zelanti dei propri doveri; ma oltre alla riproduzione dei medesimi inconvenienti anche dopo le frequenti espulsioni, si è di più incontrata nel fatto un'altra difficoltà riguardo al modo di poter sostituire con nuove guardie, atte a dare sicurtà di migliore condotta, quelle cattive che venivano congedate; poichè, aperti gli arruolamenti nelle varie provincie del Regno, ben pochi individui sonosi presentati per essere arruolati. Un vecchio pregiudizio che vive ancora in molti, derivato dalle memorie del triste satellizio delle Polizie di altri tempi, fa credere ancora che siavi qualche cosa di men che conforme alla dignità del cittadino nell'opera che si presta dagli agenti della pubblica sicurezza; ed il tenue stipendio che essi percepiscono in confronto non pure dei Reali Carabinieri, che degli stessi agenti dei municipii e delle dogane, fa sì che non aspiri ad essere guardia di pubblica sicurezza, se non chi indarno abbia cercato di procacciarsi un'altra occupazione, preferendosi generalmente di far parte delle guardie municipali o delle guardie doganali, dove una migliore retribuzione è congiunta ad una minore responsabilità e ad un genere di servizio che si reputa men soggetto all'avversione del pubblico.

Bisognava quindi per riparare ai lamentati inconvenienti affrettarsi a rimuoverne la causa principale, che stava nella distribuzione di tante piccole frazioni di drappelli di guardie in tanti Comuni diversi; bisognava tro-

var modo di rialzare il decoro delle guardie nella coscienza generale del paese, disperdendo ogni contrario pregiudizio; ed affinchè il pregiudizio si dileguasse, e giovani di provata moralità, e capaci di schiudersi una onorata carriera, fossero invogliati ad appartenervi, era pure necessario che si migliorassero le condizioni materiali e morali dell'intero Corpo di questi agenti della sicurezza dello Stato, sicchè esso non fosse più argomento di umilianti confronti.

A tal fine, non appena per la felice unione delle provincie venete al Regno d'Italia fu d'uopo organizzare ancora in quelle dei nuovi drappelli di Guardie di pubblica sicurezza, il Ministero stimò opportuno di recare ad effetto alcune riforme generali, che l'esperienza consigliava come meglio adatte a riparare agli accennati inconvenienti, e che erano reclamate dall'imperioso bisogno di avere in tutti i centri di maggiore agglomerazione un Corpo di guardie, che di accordo ed in sussidio dei Reali Carabinieri, compisse esattamente quella parte di sorveglianza della pubblica sicurezza a cui è destinato. E con queste idee fu dettato lo schema di decreto che riportò la Sovrana sanzione in data del 14 dicembre, ed i cui provvedimenti sono ora rassegnati all'approvazione del Parlamento.

Esso comincia dal sopprimere tutti i drappelli stabiliti nei capoluoghi di circondario, ove non ha ragione di esistere una doppia forza di agenti di pubblica sicurezza.

Esso conserva, anzi aumenta le compagnie ed i drappelli delle guardie nei capoluoghi di provincia, in quei centri più importanti, e per numero di popolazione e per attrito di affari e per frequenza di traffici e di commercio, ne quali si richiede un più ampio servizio di esplorazione e di perlustrazione nell'interesse della pubblica sicurezza; non senza la facoltà ai signori prefetti di distaccare altrove temporaneamente una quantità di guardie alla dipendenza dei Delegati, quando così richieda l'interesse del servizio.

Esso porta da 720 ad 800 lire annue lo stipendio delle guardie, e da 800 ad 840 quello degli appuntati; e con questo aumento, mentre si sollevano le condizioni morali e materiali del Corpo delle guardie, non si aggrava di nulla il bilancio dello Stato, pel risparmio che si deriva dalla soppressione dei drappelli dei vari circondarii. Se, di fatti, si fosse attuato nel Veneto l'organico delle guardie stato in vigore nelle altre provincie del Regno, la cifra da iscriversi nel bilancio sarebbe stata di lire 3,937.280, mentre la somma occorrente per l'attuazione del nuovo ordina-

mento è di sole lire 3,667,500, cioè di lire 269,780 in meno.

Esso estende le distinzioni gerarchiche in modo più idoneo alle esigenze della disciplina a seconda della più o meno numerosa riunione delle guardie nelle varie provincie, determinando pure, ne' riguardi di dignità, una maggiore separazione di gradi tra' posti inferiori e quello di comandante. Sino ad oggi i brigadieri non sono stati separati dal comandante che pel solo grado intermedio di maresciallo. Col nuovo ordinamento sono invece stabiliti quattro gradi superiori, cioè il maresciallo, il luogotenente, il comandante di 2° ed il comandante di 1° classe; e per tal modo sarà dato di promuovere più efficacemente nelle compagnie delle guardie quei principii di moralità e di buona disciplina, dai quali dipende l'esatto adempimento dei loro doveri.

Infine, alle pene disciplinari prevedute nell'articolo 23 del Regolamento si è trovato opportuno di aggiungere la multa non minore di due lire, nè maggiore di 10; la quale deve riuscire di una impressione tanto più salutare, e di tanto maggiore stimolo all'amor proprio delle guardie, in quanto che andando ad accrescere il fondo di cassa del Corpo, essa è destinata a premiare le guardie volonterose e solerti a scapito di quelle che mancarono ai proprii doveri.

Questi essendo i provvedimenti adottati dal Governo col Reale Decreto del 14 dicembre 1866 in virtù de' poteri straordinari che gli furono conferiti dall'articolo 2, lettera C, della legge 28 giugno 1866, il riferente si dà premura di rassegnare all'approvazione del Parlamento nazionale l'annesso schema di legge per la convalidazione del succitato decreto.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

È approvato il regio decreto in data 14 dicembre 1866, col quale si modificano alcune disposizioni della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza e del regolamento 21 novembre 1865, in quanto riguardano il corpo delle guardie di sicurezza pubblica.

REGIO DECRETO.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D' ITALIA.

Vista la tabella numero 2 annessa alla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 per i gradi e le paghe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la tabella numero 1 annessa al regolamento approvato con decreto reale 21 novembre 1865 che determina la forza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Volendo modificare la forza organica del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in relazione alle presenti esigenze del servizio, tenendo altresì conto delle provincie Venete, dove fu estesa la legge di pubblica sicurezza mediante i regi decreti 1 agosto 1866, numero 3111 e 10 ottobre 1866, numero 3250;

Ritenuta l'opportunità di aumentare la paga delle guardie e degli appuntati di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 2, lettera C della legge 28 giugno 1866 pel quale è fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali alla riforma degli ordinamenti degli uffizi dipendenti e degli ufficiali che li compongono;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo stato della forza, i gradi e le paghe del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per tutto il regno, sono stabiliti dall'annessa tabella numero 1.

Art. 2. Per effetto delle modificazioni stabilite nell'articolo 1 il grado di comandante maggiore rimane soppresso, e i comandanti di terza classe assumeranno il titolo di luogotenenti.

Art. 3. Le guardie di pubblica sicurezza saranno costituite, mediante provvedimento ministeriale, in compagnie ed in drappelli, nei capo-luoghi di provincia. I drappelli stabiliti nei capo-luoghi di circondario sono soppressi.

Art. 4. A ciascun ufficio di pubblica sicurezza nei capo-luoghi di circondario saranno addeetti uscieri, di nomina del prefetto, per il disimpegno di quei speciali servizi di sicurezza pubblica che non siano nelle attri-

buzioni dell'arma dei carabinieri reali. Il numero ed il soldo di questi uscieri sono determinati dall'annessa tabella numero 2. Essi non hanno diritto a pensione, dovendosi considerare in ufficio temporaneo.

Art. 5. È applicabile agli uscieri la disposizione dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

Art. 6. La retribuzione agli uscieri sarà per una metà a carico dello Stato, e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro.

Art. 7. La misura della pensione, cui hanno diritto i graduati e le guardie, è determinata dalla tabella numero 3 inserita nel presente decreto. Gli estremi contenuti in essa tabella corrispondono a quelli della tabella numero 3 annessa alla legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza colle modificazioni derivanti dall'aumento sulle paghe delle guardie e degli appuntati stabilito col presente decreto.

Art. 8. Alle pene stabilite dall'articolo 23 del regolamento 21 novembre 1865 pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aggiunta quella della multa estensibile da due a lire dieci. Questa pena sarà applicata dai signori prefetti secondo le circostanze, nei casi previsti dall'articolo 25 di detto regolamento.

Art. 9. Il presente provvedimento dev'essere convertito in legge, e avrà vigore col primo del prossimo mese di gennaio 1867, rimanendo abrogate da detta epoca tutte le disposizioni precedenti, in quanto siano contrarie a quelle di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 14 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

TABELLA N° 1.

Stato della forza, dei gradi e delle paghe assegnate al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Grado	Numero	Paga per- grado	Totale della spesa	Osservazioni
Comandante di 1° classe	4	2,500	10,000 »	
Id. di 2° classe	5	2,000	10,000 »	
Luogotenenti	15	1,500	22,500 »	
Marescialli d'alloggio	66	1,200	79,200 »	
Brigadieri	145	1,000	145,000 »	
Sotto-brigadieri	230	900	207,000 »	
Appuntati	320	840	268,800 »	
Guardie	3350	800	2,680,000 »	
Totale	4135		3,422,500 »	

TABELLA N° 2.

Tabella indicante il numero ed il soldo degli uscieri per gli uffici di pubblica sicurezza nei capiluoghi di circondari.

Grado	Numero	Soldo	Totale della spesa	Osservazioni
Uscieri	350	700	245,000 »	

Pensioni.

Indicazione del grado	Ammontare delle pensioni			Osservazioni
	per 15 anni	per 25 anni	per 30 anni	
Comandante di 1 ^a classe	625 »	1,250 »	1,875 »	
Id. di 2 ^a classe	500 »	1,000 »	1,500 »	
Luogotenenti	375 »	750 »	1,125 »	
Marescialli d'alloggio	300 »	600 »	900 »	
Brigadieri	250 »	500 »	750 »	
Sotto-brigadieri	225 »	450 »	675 »	
Appuntati	210 »	420 »	630 »	
Guardie	200 »	400 »	600 »	



REGNO D' ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direz.^o Sup.^o di Pub.^{ca} Sicurezza

Gabinetto

4

Riscontro al fog.

Divisione No.

Indicare nella risposta la Div.^o la Ser.^o i numeri e la data della presente

OGGETTO

Allegati N.^o

All' Onorevole Sig. avv. Tommaso Corpi
Deputato al Parlamento Nazionale

Firenze addì 5 febbrajo 1867

Onorevolissimo Signore

Mi appresto a trasmetterle alla S. P. Onorevolissimi
sino i ruoli del personale Degli Affari e delle
Guardie di P.^o Civiltà e secondo lei due organici
del maggio 1865 e dell' ottobre 1866, non
che le notizie sulle spese di caseraggio, non vi-
ta e carico dello Stato, e poi addossate alle pro-
vviste ed ai comuni, che la S. P. stessa si compie-
gno richiederli -

Piacendo di augurarle ad un tempo i sensi
della mia osservanza -

Il Ministro
Rusconi

Ministero dell' Interno

Spesa pel casermeaggio dei carabinieri Reali nelle sotto descritte provincie che nel 1869. era stanziata in bilancio a carico del Governo, e che ora, per gli effetti degli articoli 174 e 236. Della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale annessa alla Legge 20 Marzo 1869, n. 2248, è passata a carico delle Provincie.

<p>1.° Fatto di locali ad uso di casermei dei Reali Carabinieri per le provincie del Piemonte, di Lombardia, dell' Italia centrale e della Sicilia; indennità di alloggio agli uffiziali quando non ne siano provveduti in natura, alloggio e stalleggio dei carabinieri di passaggio, quando non trovino capienza nelle caserme - - - - -</p>	<p>400,000 "</p>	
<p>Provvista e manutenzione degli effetti mobiliari e di casermeaggio dei Reali carabinieri nelle dette provincie e somministrazione di acqua potabile nelle stazioni che ne difettano - - "</p>	<p>980,000 "</p>	
<p>Manutenzione delle caserme - - - - "</p>	<p>200,000 "</p>	
<p>Risultato L</p>	<p>1,480,000 "</p>	

	Risparmio	1,480,000
2:	<p> Caserme degli Carabinieri Reali e manutenzione dei locali nelle provin- cie napoletane. - Era stanziato in bilancio la somma di L. 1,000,000, ma non si è operato in realtà che L. 937,211. 81 - Di quindi sarebbe questa la somma che resterebbe oggi a carico delle provincie suddette, </p>	<p> 937,211. 81. </p> <hr/> <p> 2,017,211. 81. </p>

Firenze, addì 9. febbrajo 1867.

Sto Il Ministro Dell'Interno

Ricasoli

Ministero dell' Interno

Spese per l'aserraggio delle Guardie di Sicurezza Pubblica che nel 1867. erano stanziate in bilancio a carico del Governo e che ora a termini dell' art. 23. della Legge sulla Pubblica Sicurezza annexa (Allegato B) alla Legge 20 Marzo 1867. N. 2248, sono passate a carico dei Comuni nei quali gli agenti di sicurezza Pubblica prestano l'opera loro.

Fitto di locali per le caserme delle Guardie di Pubblica Sicurezza, per indennità quando non ne sono provviste in natura -----	L	90,000 "
Provvista e manutenzione degli effetti mobiliari e di caseraggio delle Guardie di Sicurezza Pubblica -----	L	200,000 "
Totale L		290,000 "

Firenze, addì 3. febbrajo 1867.

S.^{to} Il Ministro dell' Interno



Reparto delle Guardie di P. S.
nelle Province del Regno a
norma dell'organico 21. Febbr. 1865.

Reparto che si propone dal
Ministero secondo la nuova
pianta. -

del capo luogo
del circondario -

(3.)

Provincia	Capoluogo di Provincia	Totale Dello Provincia 1.	2.
Chieti	Chieti	20.	42.
Teramo	Teramo	12.	18.
Aquila	Aquila	14.	26.
Alessandria	Alessandria	22.	50.
Aucuna	Aucuna	50.	50.
Brescia	Brescia	22.	22.
Ascoli	Ascoli	14.	20.
Potenza	Potenza	16.	34.
Novara	Novara	15.	21.
Bergamo	Bergamo	24.	32.
Bologna	Bologna	180.	194.
Brescia	Brescia	20.	31.
Cagliari	Cagliari	20.	29.
Cosenza	Cosenza	15.	26.
Reggio-Calabria	Reggio	22.	30.
Catanzaro	Catanzaro	15.	36.
Caltanissetta	Caltanissetta	15.	32.
Foggia	Foggia	20.	34.
Catania	Catania	80.	118.
Como	Como	10.	20.
Cremona	Cremona	16.	25.
Cuneo	Cuneo	9.	22.
Ferrara	Ferrara	36.	43.
Firenze	Firenze	180.	190.
Forlì	Forlì	20.	42.
Da riportarsi		364.	1198

N. 25.

" 16.

" 19.

" 28.

" 50.

" 22.

" 16.

" 22.

" 20.

" 25.

" 184.

" 25.

" 20.

" 18.

" 25.

" 18.

" 18.

" 23.

" 80.

" 10.

" 16.

" 14.

" 40.

" 200.

" 27.

N. 961. -

	1.	2.	3.
Reinorto	N. 867.	1190.	N. 961.
Genova	Genova "	140.	159.
Girgenti	Girgenti "	20.	30.
Grobbato	Grobbato	9.	9.
Livorno	Livorno	103.	108.
Lucca	Lucca	30.	30.
Macerata	Macerata	12.	15.
Monte-Carera	Monte	10.	19.
Modena	Modena	100.	114.
Milano	Milano	291.	304.
Modena	Modena	36.	49.
Molise	Campobasso	15.	24.
Napoli	Napoli	450.	448.
Novara	Novara	12.	32.
Palermo	Palermo	463.	501.
Parma	Parma	43.	49.
Paria	Paria	18.	32.
Peraro	Peraro	15.	24.
Piacenza	Piacenza	30.	35.
Pisa	Pisa	30.	33.
Porto Maurizio	Porto-Maurizio	9.	14.
Salerno	Salerno	16.	34.
Avellino	Avellino	18.	29.
Novara	Novara	24.	48.
Reggio (Emilia)	Reggio	21.	25.
Salerno	Salerno	16.	28.
Siena	Siena	20.	26.
Siracusa	Siracusa	14.	39.
Sondrio	Sondrio	3.	3.
Bari	Bari	25.	46.
Catania	Catania	25.	45.
Lecca	Lecca	16.	39.
Da riportarsi		N. 3201.	3953.
			N. 3355.

	1.	2.	3.
Biporta	N. 3201.	3959.	N. 3355.
Torino	Torino	130.	149.
Propani	Propani	34.	54.
Umbria	Perugia	25.	69.
Balluno	Balluno	18.	18.
Montova	Montova	20.	40.
Padova	Padova	60.	60.
Novigo	Novigo	15.	15.
Treviso	Treviso	30.	30.
Venezia	Venezia	200.	200.
Verona	Verona	40.	40.
Vicenza	Vicenza	16.	16.
Udine	Udine	28.	28.
Totale	N. 3393.	4705.	N. 4034. -

N. B. = secondo l'organico del 21. Novembre 1865. la
 forza era di _____ N. 4454.
 aggiuntasi per le Provincie Venete _____ 444.
 Totale _____ N. 4928.
 La forza effettiva distribuita fra i Circondarij
 e le Provincie, come si veda di sopra alla colonna 2.^a
 era invece di _____ 4705.
 Per cui restava una forza disponibile, in base all'or-
 ganico del 21. Novembre 1865. di _____ 223.
 che rappresentava il numero degli allievi del Deposito
 di Torino e quello di qualche Drappello ora ora soppresso _____
 Secondo la nuova tabella la forza è di _____ 4735.
 ripartita nelle Provincie come nella colonna.
 N. 3. allievi N. 4034.
 trattenuta nel Deposito di Torino _____ 109.
 compontano _____ N. 4735. =
 (Si velti)

Organico del 21. Novembre 1865. N. 4454. 14. Junho 1866.

L'aumento fatto delle guardie per le città di Firenze
Milano, Bologna e Palermo, è in conseguenza delle
più calde sollecitazioni presentate dai Sigg. Prefetti; e que-
sti si sono posti d'accordo coi locali Municipj.

Visto
Il Ministro
Ricasoli

4
Oggi i brigadieri non sono stati separati dal comandante che pel solo grado intermedio di maresciallo, e per contrario col nuovo ordinamento sono stabiliti quattro gradi superiori, cioè il maresciallo, il luogotenente, il comandante di 2° ed il comandante di 1° classe; e per tal modo sarà dato di promuovere più efficacemente nelle compagnie delle guardie quei principii di moralità e di buona disciplina dai quali dipende l'esatto adempimento del loro mandato.

Infine, alle pene disciplinari prevedute nell'articolo 27 del regolamento si è trovato opportuno di aggiungere la multa non minore di due lire, nè maggiore di 10, che deve riuscire di una impressione tanto più salutare e di tanto maggiore stimolo all'amor proprio delle guardie, in quanto che andando ad accrescere il fondo di cassa del Corpo, essa è destinata a premiare le guardie volenterose e solerti a spese di quelle che mancarono ai propri doveri.

Questi essendo provvedimenti adottati dal Governo col reale Decreto del 14 dicembre 1866 per poteri straordinari che gli furono conferiti dall'articolo 2, lettera C, della legge 28 giugno 1866, il riferente si dà premura di rassegnare all'approvazione del Parlamento nazionale l'accluso schema di legge per la convalidazione del surriferito decreto.

1/3°/a

di

1/ii

1/a 1/2

1/1
[Handwritten signature]

1/1
De loro doveri

1/1
La quale

1/1
scapito

1/1
in virtù de'

1/1
l'annesso

1/1
succitato

Altogether fine

PROGETTO DI LEGGE**VITTORIO EMANUELE II**

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.*Articolo unico.*

È approvato il regio decreto in data 14 dicembre 1866, col quale si modificano alcune disposizioni della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza e del regolamento 21 novembre 1865, in quanto riguardano il corpo delle guardie di sicurezza pubblica.

REGIO DECRETO.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la tabella numero 2 annessa alla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 per i gradi e le paghe ~~al~~ corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la tabella numero 1 annessa al regolamento approvato con decreto reale 21 novembre 1865 che determina la forza del corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Volendo modificare la forza organica del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in relazione alle presenti esigenze di servizio tenendo altresì conto delle provincie ~~tenete~~ dove fu estesa la legge di pubblica sicurezza mediante i regi decreti 1 agosto 1866, numero 3111 e 10 ottobre 1866, numero 3250;

Ritenuta l'opportunità di aumentare la paga delle guardie e degli appuntati di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 2, lettera C della legge 28 giugno 1866 ~~per~~ la quale è fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali alla riforma degli ordinamenti degli uffici dipendenti e degli ufficiali che li compongono;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo stato della forza, i gradi e le paghe del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per tutto il regno, sono stabiliti dall'annessa tabella numero 1.

Art. 2. Per effetto delle modificazioni stabilite nell'articolo 1 il grado di comandante maggiore rimane soppresso, e i comandanti di terza classe assumeranno il titolo di luogotenenti.

Art. 3. Le guardie di pubblica sicurezza saranno costituite, mediante provvedimento ministeriale, in compagnie ed in drappelli, nei capo-luoghi di provincia. I drappelli stabiliti nei capo-luoghi di circondario sono soppressi.

Art. 4. A ciascun ufficio di pubblica sicurezza nei capo-luoghi di circondario saranno addetti ~~ufficiali~~ ~~ufficiali~~, di nomina del prefetto, per il disimpegno di quei speciali servizi di sicurezza pubblica che non siano nelle attri-

- 1 del LL
1L
1L
L, 1V
L,
del

70 # usiere

buzioni dell'arma dei carabinieri reali. Il numero ed il soldo di questi uscieri sono determinati dall'annessa tabella numero 2. Essi non hanno diritto a pensione, dovendosi considerare in ufficio temporaneo.

Art. 5. È applicabile agli uscieri la disposizione dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

Art. 6. La retribuzione agli uscieri sarà per una metà a carico dello Stato, e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro.

Art. 7. La misura della pensione, cui hanno diritto i graduati e le guardie, è determinata dalla tabella numero 3 inserita nel presente decreto. Gli estremi contenuti in essa tabella corrispondono a quelli della tabella numero 3 annessa alla legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza colle modificazioni derivanti dall'aumento sulle paghe delle guardie e degli appuntati stabilito col presente decreto.

Art. 8. Alle pene stabilite dall'articolo 23 del regolamento 21 novembre 1865 pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aggiunta quella della multa estensibile da due a lire dieci. Questa pena sarà applicata dai signori prefetti secondo le circostanze, nei casi previsti dall'articolo 25 di detto regolamento.

Art. 9. Il presente provvedimento dev'essere convertito in legge, e avrà vigore col primo del prossimo mese di gennaio 1867, rimanendo abrogate da detta epoca tutte le disposizioni ~~relative~~ in quanto siano contrarie a quelle di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 14 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

10.

11

1a

Il presidente,

TABELLA N° 1.

Stato della forza, dei gradi e delle paghe assegnate al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Grado	Numero	Paga per grado	Totale della spesa	Osservazioni
Comandante di 1° classe	4	2,500	10,000 »	
Id. di 2° classe	5	2,000	10,000 »	
Luogotenenti	15	1,500	22,500 »	
Marescialli d'alloggio	66	1,200	79,200 »	
Brigadieri	145	1,000	145,000 »	
Sotto-brigadieri	230	900	207,000 »	
Appuntati	320	840	268,800 »	
Guardie	3350	800	2,680,000 »	
Totale	4135		3.422,500 »	

TABELLA N° 2.

Tabella indicante il numero ed il soldo degli uscieri per gli uffici di pubblica sicurezza nei capiluoghi di circondari.

Grado	Numero	Soldo	Totale della spesa	Osservazioni
Uscieri	359	700	245,000 »	

Pensioni.

Indicazione del grado	Ammontare delle pensioni			Osservazioni
	per 15 anni	per 25 anni	per 30 anni	
Comandante di 1 ^a classe	625 »	1,250 »	1.875 »	
Id. di 2 ^a classe	500 »	1,000 »	1,500 »	
Luogotenenti	375 »	750 »	1.125 »	
Marescialli d'alloggio	300 »	600 »	900 »	
Brigadieri	250 »	500 »	750 »	
Sotto-brigadieri	225 »	450 »	675 »	
Appuntati	210 »	420 »	630 »	
Guardie	200 »	400 »	600 »	